

The background is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered in the corners. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

PILLOLE DI BIOETICA - II

CASI E DILEMMI

BEATRICE MAGNI

LA FRAGILITÀ DEL BENE

- SULLA *OPENNESS TO FORTUNE*, CFR. NUSSBAUM, *LA FRAGILITÀ DEL BENE. FORTUNA ED ETICA NELLA FILOSOFIA E NELLA TRAGEDIA GRECA*, BOLOGNA, IL MULINO, 1996:
- «CHE IO SIA ATTIVO, MA SIA ANCHE UNA PIANTA; CHE MOLTE COSE CHE NON DIPENDONO DA ME MI RENDANO OGGETTO DI LODE O DI BIASIMO; CHE IO DEBBA COSTANTEMENTE SCEGLIERE TRA BENI TRA LORO IN COMPETIZIONE ED APPARENTEMENTE INCOMMENSURABILI, E CHE LE CIRCOSTANZE POSSANO COSTRINGERMICI AD ESSERE FALSO O A FARE QUALCOSA DI SBAGLIATO; CHE UN EVENTO, QUALCOSA CHE SEMPLICEMENTE “MI CAPITA”, POSSA, SENZA IL MIO CONSENSO, ALTERARE LA MIA VITA; CHE SIA UGUALMENTE PROBLEMATICO AFFIDARE IL NOSTRO BENE AGLI AMICI, AGLI AMATI, ALLA PATRIA E PROVARE A VIVERE BENE ANCHE SENZA DI LORO: SONO FATTI CONCRETI CHE LA RAGION PRATICA VIVE TUTTI I GIORNI» (PP. 10-11).



- [LA STORIA DI ELUANA ENGLARO - PAGINA 2 DI 2 - IL POST](#)
- [HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2019/02/08/ELUANA-ENGLARO-DALLINCIDENTE-ALLA-MORTE-CRONOLOGIA-DI-UN-CASO-CHE-DIVISE-LITALIA/4958600/#CCOMMENTS](https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/08/eluana-englaro-dallincidente-alla-morte-cronologia-di-un-caso-che-divise-litalia/4958600/#ccomments)
- [HTTPS://WWW.ASSOCIAZIONELUCACOSCIONI.IT/CASO-GIUDIZIARIO-ELUANA-ENGLARO](https://www.associazionelucacoscioni.it/caso-giudiziario-eluana-englaro)
(PER UN CONFRONTO CON WELBY)
- [HTTPS://WWW.CORRIERE.IT/CRONACHE/08 LUGLIO 09/ELUANA SCHEDE BD9775F6-4DB7-11DD-8808-00144F02AABC.SHTML](https://www.corriere.it/cronache/08_luglio_09/eluana_scheda_bd9775f6-4db7-11dd-8808-00144f02aabc.shtml)
- [VIDEO RAI.TV - CHE TEMPO CHE FA 2010-2011 - BEPPINO ENGLARO](#)

- È IL **18 GENNAIO 1992** QUANDO L'ALLORA 21ENNE RIMANE COINVOLTA IN UN INCIDENTE STRADALE A LECCO. I MEDICI RIESCONO A STRAPPARLA ALLA MORTE, MA NON A RIPORTARLA A UNA VITA NORMALE. NEL VIOLENTO IMPATTO IL CERVELLO HA SUBITO UN TRAUMA GRAVISSIMO STACCANDOSI IN PARTE DALLA CORTECCIA. INOLTRE PER LA FRATTURA DELLA SECONDA VERTEBRA CERVICALE È DESTINATA ALLA **PARALISI**. DOPO 12 MESI DI ATTESA, DI VISITE, DI PELLEGRINAGGI DA UN OSPEDALE ALL'ALTRO, I MEDICI COMUNICANO CHE IL CERVELLO È ANDATO INCONTRO A UNA **DEGENERAZIONE DEFINITIVA**. NESSUNA POSSIBILITÀ DI RECUPERO, NÉ DI RISVEGLIO. NESSUN INTELLETTO, NESSUN AFFETTO, NESSUNA CONOSCENZA.

- LA SUA CASA DAL 1994 DIVENTA UNA STANZA NELLA **CASA DI CURA DI LECCO BEATO LUIGI TALAMONI**, FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO, LO STESSO OSPEDALE DOVE ERA VENUTA ALLA LUCE I MEDICI SISTEMANO I SONDINI E POI LA LASCIANO ALLE CURE DELLE SUORE. ELUANA NON ERA PIÙ LA GIOVANE DONNA DELLE FOTOGRAFIE. PER I FAMILIARI È UN TORMENTO VEDERLA IN QUELLA CONDIZIONE. PAPÀ BEPPINO DECIDE DI NON RASSEGNA RSI E INNESCA LA SUA BATTAGLIA LEGALE. VUOLE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, COME COMINCIANO A SCRIVERE I GIORNALI, A STACCARE LA SPINA. SI RIVOLGE A LEGALI, MAGISTRATI, SCRIVE UN APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CHE IN QUEL PERIODO È CARLO AZEGLIO CIAMPI.

- **NEL 1999 ARRIVA LA PRIMA SENTENZA DAL TRIBUNALE DI LECCO** CHE RESPINGE LE SUE RICHIESTE. SUCCESSIVAMENTE LA CORTE D'APPELLO DI MILANO RESPINGE ANCHE IL RICORSO DI PAPA' BEPPINO. LE SUE ISTANZE VENGONO RESPINTE DI NUOVO NEL 2003 E NEL 2006. MA IL **16 OTTOBRE DEL 2007** LA CASSAZIONE RINVIA DI NUOVO LA DECISIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CHE IL 9 LUGLIO 2008 AUTORIZZA LA SOSPENSIONE DELL'ALIMENTAZIONE: PER I GIUDICI LO STATO VEGETATIVO È IRREVERSIBILE, GLI ACCERTAMENTI SULLA VOLONTÀ PRESUNTA DI ELUANA PORTANO A CONCLUDERE CHE LEI AVREBBE SCELTO DI MORIRE. "FINALMENTE SARÀ LIBERA" DICHIARA IL PADRE, CHE NON IMMAGINA QUANTO LA STRADA SARÀ ANCORA LUNGA. CONTRO LA SUA DECISIONE SCENDONO IN CAMPO ASSOCIAZIONI, COMITATI ETICI, POLITICI. SI PARLA DI EUTANASIA E DI DIRITTO ALLA VITA, DI CONDANNA A MORTE E DI DIGNITÀ DELL'ESISTENZA. ELUANA È DIVENTATA UN CASO. MA GLI OSTACOLI SONO ANCHE DI NATURA PRATICA.

- NON SI TROVA INFATTI UN OSPEDALE DOVE ELUANA POTRÀ ESSERE ACCOMPAGNATA VERSO LA MORTE. **LA REGIONE LOMBARDIA SI RIFIUTA** (E NEI SUOI CONFRONTI I LEGALI DI ENGLARO FARANNO PARTIRE DIFFIDE), ALTRE STRUTTURE NON SE NE TROVANO. IL PADRE DI ELUANA NON FORZA I TEMPI. "RISPETTERÒ SEMPRE LA LEGGE", RIPETE. INTANTO SCENDE IN CAMPO ANCHE IL PARLAMENTO. ALLA FINE DI LUGLIO PRIMA LA **CAMERA** POI IL **SENATO** SOLLEVANO UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CONTRO LA CORTE DI CASSAZIONE, CHE AVEVA DETTO SÌ AL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO.
- LA CORTE COSTITUZIONALE L'**8 OTTOBRE DEL 2008** GIUDICA INAMMISSIBILI I RICORSI DEL PARLAMENTO. LO STESSO GIORNO A MILANO VIENE A DEFINIZIONE ANCHE UN ALTRO ASPETTO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA: LA CORTE DI APPELLO CIVILE DECIDE DI NON PROCEDERE SULLA RICHIESTA DELLA PROCURA GENERALE CONTRO L'AUTORIZZAZIONE ALLO STOP ALL'ALIMENTAZIONE. IL 22 DICEMBRE DEL 2008 ARRIVA L'ULTIMO VERDETTO: **LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO** RESPINGE, GIUDICANDOLO IRRICEVIBILE, IL RICORSO PRESENTATO DA DIVERSE ASSOCIAZIONE CONTRO IL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CHE AUTORIZZA IL DISTACCO DEL SONDINO PER L'ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE. ELUANA PUÒ ESSERE ACCOMPAGNATA A MORIRE. È IL **9 FEBBRAIO 2009** QUANDO IL SUO CUORE SMETTE DI BATTERE.

L'INCIDENTE

- IL 18 GENNAIO 1992, ELUANA ENGLARO, UNA RAGAZZA DI 20 ANNI, HA UN INCIDENTE STRADALE. DA ALLORA È RICOVERATA A LECCO, IN STATO VEGETATIVO PERMANENTE, SENZA ALCUNA SPERANZA DI RIPRENDERE COSCIENZA, ALIMENTATA DA UN SONDINO NASOGASTRICO. UNA SITUAZIONE CHE SI DIFFERENZIA DAL COMA PROFONDO PER IL FATTO CHE IL PAZIENTE RESPIRA AUTONOMAMENTE PUR SENZA COSCIENZA, A CAUSA DELLA CORTECCIA CEREBRALE NECROTIZZATA.

LA LOTTA DELLA FAMIGLIA

- QUANDO APPARE EVIDENTE CHE LA SITUAZIONE DELLA FIGLIA È SENZA SPERANZA, IL PADRE DELLA RAGAZZA, BEPPINO, CHE DAL 1997 È DIVENTATO TUTORE DI ELUANA, COMINCIA LA SUA LOTTA PER ESSERE AUTORIZZATO A RIFIUTARE L'ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE DELLA FIGLIA, CHE SERVE SOLO A PROLUNGARE LA SUA AGONIA. VISTI INUTILI I PRIMI RICORSI ALLA MAGISTRATURA, NEL 2000, IL PADRE RIVOLGE UN APPELLO AL PRESIDENTE CARLO AZEGLIO CIAMPI.

LE SENTENZE

- **LE SENTENZE** - LA PRIMA SENTENZA È DEL TRIBUNALE DI LECCO CHE NEL 1999 RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENDERE L'ALIMENTAZIONE. LO STESSO ANNO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO RESPINGE IL RICORSO DEL PADRE DI ELUANA. NEL 2003 LA RICHIESTA VIENE RIPRESENTATA E DI NUOVO, PRIMA IL TRIBUNALE DI LECCO E POI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO LO RESPINGONO. STESSA COSA NEL 2006. IL TRATTAMENTO MEDICO, DICE LA SENTENZA, NON PUÒ ESSERE INTERROTTO PERCHÉ NON RAPPRESENTA UN ACCANIMENTO TERAPEUTICO. AD APRILE DEL 2005 ANCHE LA CASSAZIONE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL PADRE. SECONDO LA CASSAZIONE, IL PAPÀ DI ELUANA NON HA FORMALMENTE E GIURIDICAMENTE I REQUISITI NECESSARI PER CHIEDERE IL DISTACCO DEL SONDINO CHE ALIMENTA LA FIGLIA. IL 16 OTTOBRE 2007 UNA NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE RINVIA LA DECISIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO. PER LA SUPREMA CORTE, IL GIUDICE PUÒ, SU ISTANZA DEL TUTORE, AUTORIZZARE L'INTERRUZIONE IN PRESENZA DI DUE CIRCOSTANZE CONCORRENTI: LA CONDIZIONE DI STATO VEGETATIVO DEL PAZIENTE APPREZZATA CLINICAMENTE COME IRREVERSIBILE E L'ACCERTAMENTO, SULLA BASE DI ELEMENTI TRATTI DAL VISSUTO DEL PAZIENTE, CHE QUESTI, SE COSCIENTE, NON AVREBBE PRESTATO IL SUO CONSENSO ALLA CONTINUAZIONE DEL TRATTAMENTO. LA SENTENZA PROVOCA LE PROTESTE DELL'OSSERVATORE ROMANO. IL 25 GIUGNO IL CASO DI ELUANA TORNA ALL'ESAME DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO. ALLA VIGILIA DELLA PRIMA UDIENZA, LA CONSULTA DI BIOETICA CHIEDE DI RISPETTARE LA VOLONTÀ ESPRESSA DALLA RAGAZZA.

RIPASSO BREVE SULLE TEORIE

- **TEORIE DEONTOLOGICHE:** UN'AZIONE È GIUSTA SE È CONFORME A DETERMINATI PRINCIPI GENERALI, CIOÈ A DETERMINATE NORME, REGOLE, DOVERI, DIRITTI. È IL RISPETTO DI UN PRINCIPIO GENERALE (NORMA, DOVERE, DIRITTO..) A DETERMINARE LA GIUSTEZZA MORALE DELL'AZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CONSIDERAZIONE DELLE CONSEGUENZE PRODOTTE DALL'AZIONE STESSA. PAROLA D'ORDINE: RISPETTO.
- **TEORIE CONSEQUENZIALISTE:** UN'AZIONE È GIUSTA NON IN RAGIONE DEL RISPETTO DI PRINCIPI GENERALI, MA IN RAGIONE DELLE CONSEGUENZE CHE ESSA REALIZZA NEL MONDO. GIUSTA SE HA CONSEGUENZE BUONE, SBAGLIATA SE HA CONSEGUENZE CATTIVE. PAROLA D'ORDINE: AUTONOMIA.
- **ETICA DELLE VIRTÙ:** SI OPPONE ALL'ADOZIONE DI PRINCIPI GENERALI E ASTRATTI DI COMPORTAMENTO, E CONSIDERA GIUSTA L'AZIONE CHE È IL FRUTTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI COSTANTI DELL'AGENTE, DISPOSIZIONI CONSIDERATE DI PARTICOLARE VALORE (LE VIRTÙ). SECONDO QUESTA TEORIA NORMATIVA È GIUSTA L'AZIONE CHE SCATURISCE DA UNA DI QUESTE DISPOSIZIONI, INDIPENDENTEMENTE DAI RISULTATI OTTENUTI O DALLA CONFORMITÀ A PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.

- **ARTICOLO 32**

- LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI.
- NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.

COME DETERMINARE QUALI SIANO LE PRIORITÀ MORALI? (NON ESISTE UN METODO)

- [INDOVINA CHI VIENE A CENA \(1967\) - SCONTRO TRA PADRE E FIGLIO - YOUTUBE](#)